

STATUTO

EDUCOMMUNITY COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPOLETO PG VIA DEL SACRO
CUORE 15

Numero REA: PG - 352076

Codice fiscale: 03792310546

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	- ARTICOLO 10 -	
	SPESE	
	Le spese per la costituzione della società cooperativa, che	
	ammontano, approssimativamente, ad Euro 1.700,00 (millesette-	
	cento virgola zero zero) circa, sono poste a carico della me-	
	desima.	
	- ARTICOLO 11 -	
	NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	La società cooperativa si dichiara costituita sotto la piena	
	osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle	
	stabilite nello statuto sociale che segue.	
	Nello statuto sociale sono contenute le regole per l'ammis-	
	sione di nuovi soci cooperatori, per il recesso e l'esclusio-	
	ne dei partecipanti, per l'esercizio del diritto di voto,	
	per il funzionamento delle assemblee, dell'organo amministra-	
	tivo e del collegio sindacale, per lo scioglimento della coo-	
	perativa e tutte le altre regole relative al funzionamento	
	della cooperativa stessa.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	È costituita, con sede nel Comune di Spoleto, la Società coo-	
	perativa denominata <u>"EDUCOMMUNITY COOPERATIVA SOCIALE."</u>	

	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, esclusivamente in uno o più comuni	
	della Regione Umbria, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, le disposizioni in materia di società a respon-	
	sabilità limitata, nonché le disposizioni del decreto legi-	
	slativo del 3 luglio 2017 n. 112, in materia di impresa so-	
	ciale e le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117 relativo al Codice del Terzo settore, nonché la Legge Re-	
	gionale dell'Umbria dell'11 aprile 2019, n. 2 sulla discipli-	
	na delle cooperative di comunità, in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo a-	
	derisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	
	nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	

	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa in-	
	tendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria atti-	
	vità lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Si applica inoltre, il rapporto concernente le differenze re-	
	tributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs	
	112/2017.	

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perse-	
	guire ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per og-	
	getto la progettazione, gestione ed erogazione di servizi so-	
	ciali, socio-sanitari, educativi rivolti alla persona ai sen-	
	si dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.	
	381 "Disciplina delle cooperative sociali" - lettere A) - e	
	ss.mm.ii. incluse le attività di cui all'articolo 2, comma	
	1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo	
	recante revisione della disciplina in materia di impresa so-	
	ciale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della leg-	
	ge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma	
	del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina	
	del servizio civile universale" e ss.mm.ii., anche con il	
	coinvolgimento della comunità educante, nel settore dei ser-	
	vizi educativi innovativi per l'età evolutiva, integrativi	
	dei servizi tradizionali, ed in particolare:	
	1) ideazione, realizzazione e gestione di servizi e struttu-	
	re per la prevenzione e riabilitazione per l'età evolutiva e	
	del neuro-sviluppo, per le terapie della neuro e psicomotri-	
	cità dell'età evolutiva, della psicologia dell'età evoluti-	
	va, della logopedia, della riabilitazione occupazionale e pe-	
	diatrica e sostegno all'apprendimento;	
	2) ideazione, realizzazione e gestione di servizi innovati-	
	vi per la riabilitazione ed altri servizi specialistici per	

	l'età evolutiva, da rendersi presso strutture di Enti del	
	Terzo Settore del territorio, Enti Pubblici e privati;	
	3) Organizzazione di animazione e compleanni rivolti a bambi-	
	ni e ragazzi in forma privata con un taglio "green";	
	4) ideazione e gestione di attività rivolte a bambini e ra-	
	gazzi relativamente ad aree che prevedono l'apprendimento	
	della lingua inglese e dell'educazione musicale;	
	5) realizzazione e gestione dei servizi domiciliari o centri	
	per la riabilitazione motoria e psicomotoria e linguistica	
	destinata a bambini, ragazzi e giovani adulti, in strutture	
	scolastiche, territoriali, asili nido, centri per l'infan-	
	zia, centri educativi;	
	6) servizi psicopedagogici, al domicilio, in famiglia, nelle	
	scuole.	
	La cooperativa potrà inoltre ideare, realizzare e gestire	
	servizi ed attività nei seguenti ambiti:	
	7) gestione e realizzazione di strutture a carattere animati-	
	vo finalizzate al miglioramento della qualità della vita,	
	nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il	
	turismo sociale;	
	8) attività culturali, sportive e parasportive, ricreative,	
	di spettacolo, di comunicazione socio culturali;	
	9) attività di animazione interculturale per la fascia del-	
	l'età evolutiva;	
	10) attività di sostegno alla genitorialità;	

	11) la promozione e gestione, in proprio e per conto terzi,	
	di servizi socio-sanitari e educativi, di prevenzione, cura	
	e riabilitazione a favore di tossicodipendenti e alcolisti.	
	Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in pro-	
	prio che per conto di committenti privati o pubblici.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi comprese le ulteriori attività connesse ed affini a	
	quelle sopra elencate; potrà assumere partecipazioni in al-	
	tre imprese a scopo di stabile investimento e non di colloca-	
	mento sul mercato; potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento a-	
	ziendale.	
	Potrà inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo	
	di altre cooperative sociali così come previsto dall'art. 11	
	Legge 381/91, oltre che favorire il finanziamento, lo svilup-	
	po e la produttività sociale ed economica delle attività di	
	altre cooperative imprese pubbliche e private, anche attra-	
	verso la partecipazione alla formazione del capitale sociale.	
	La Cooperativa, ricorrendone i presupposti di legge, può ri-	
	cevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello	
	scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla	
	legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito regolamento approvato	
	con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta	

	del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale, nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	
	tiva o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazio-	
	ne alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-	
	stenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	

	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	Art.5 bis - (Soci volontari)	
	Possono essere soci i volontari che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente così come previsto dall'art. 2 Legge	
	381/1991.	
	Art.5 ter - (Soci persone giuridiche)	
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così co-	
	me previsto dall'art. 11 della Legge 381/91, le persone giu-	
	ridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro forma-	
	zione professionale.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei so-	
	ci speciali coloro che debbano completare o integrare la lo-	

	ro formazione professionale in ragione del perseguimento de-	
	gli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie	
	di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto	
	dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio; il socio speciale non può rap-	
	presentare in assemblea altri soci cooperatori o finanziato-	
	ri.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	

	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda	
	e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	
	capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	

	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria specia-	
	le di cui al precedente articolo 6 - determini il superamen-	
	to dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codi-	
	ce civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa	
	di applicare le disposizioni in materia di società per azio-	
	ni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	
	modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	

	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal precedente art. 7;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) mettere a disposizione la propria attività lavorativa in	
	conformità agli scopi e all'oggetto sociale.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relati-	
	vi all'amministrazione.	

	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-	
	ticolo 35.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	

	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il reces-	
	so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se co-	
	municato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusu-	
	ra dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti	
	di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al-	
	la cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudi-	

	zиеvoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o del-	
	l'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rap-	
	porto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimenti.	
	Qualora si verifichi la causa di esclusione di cui al comma	
	precedente lettera i), il provvedimento può non essere adot-	
	tato qualora il socio possa comunque continuare a contribui-	
	re al perseguimento degli scopi sociali, in particolare qua-	
	lora possa proseguire attività di volontariato nell'ambito	
	della Cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno al-	
	tresi obbligo di notificare il provvedimento al socio esclu-	

	so.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o PEC, può attivare le proce-	
	dure arbitrali di cui all'articolo 35.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 e	
	26, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 23, può es-	
	sere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi lega-	
	li, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancan-	
	za si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente	
	art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	

	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 - Norme applicabili	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.; le partecipa-	
	zioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni.	
	Rientrano nella categoria dei soci finanziatori anche i soci	
	sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità	
	e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 17 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i confe-	
	rimenti dei soci sovventori così come previsto dall'Art. 24	
	del presente statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad ogget-	
	to denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascu-	

	na.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la par-	
	te restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministra-	
	tivo.	
	Art.18 - Trasferibilità dei titoli	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente	
	e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso	
	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrati-	
	vo provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predet-	
	to termine, il socio sarà libero di vendere al proposto ac-	
	quirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di socio sovventore, non può trasferire i tito-	
	li ai soci ordinari.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	

	l'art. 2346, comma 1.	
	Art. 19 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo com-	
	plexivo dell'emissione e le modalità di esercizio del dirit-	
	to di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autoriz-	
	zazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stes-	
	so, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e	
	2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i	
	soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che	
	dovrà essere specificata su proposta motivata degli ammini-	
	stratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabili-	
	ti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione al-	
	l'importo delle riserve divisibili di cui al successivo arti-	
	colo 24 ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimo-	
	niali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai por-	
	tatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni gene-	
	rali contenute nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora	
	siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono	

	tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualo-	
	ra, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei	
	soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro	
	la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi por-	
	tato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente,	
	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della coope-	
	rativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti	
	spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione del-	
	l'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci fi-	
	nanziatori può prevedere la nomina da parte di tale catego-	
	ria di un numero maggiore di amministratori o sindaci,	
	purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri del-	
	l'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	

	collocamento dei titoli.	
	Art. 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziato-	
	ri	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera-	
	zione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente arti-	
	colo 19. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere	
	corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non	
	remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera, comunque,	
	nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci coopera-	
	tori, in qualità di soci finanziatori, non può essere supe-	
	riore a due punti rispetto al limite previsto per i dividen-	
	di dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19,	
	può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finan-	
	ziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali	
	a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto	
	tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e pa-	
	trimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	

	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di so-	
	cio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci coopera-	
	tori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione	
	del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nomina-	
	le, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi comprese	
	la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il di-	
	ritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia de-	
	corso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un pe-	
	riodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corri-	
	spondente al valore nominale e alla quota parte di riserve	
	divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da so-	
	vrapprezzo.	
	Art. 21 - Diritti di partecipazione alle assemblee	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	

	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in as-	
	semblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di a-	
	zioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e se-	
	guenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni degli articoli 27 e seguenti del presente Statu-	
	to.	
	Art.22 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere tito-	
	li di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies del-	
	le d.a.t. del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	

	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del pre-	
	sente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 23 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualisti-	
	ci, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito rego-	
	lamento.	

	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore da	
	un minimo di 25 euro fino al massimo consentito dalla legge;	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore	
	di euro 25;	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	euro 500, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnolo-	
	gico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di	
	cui all'articolo 17 del presente statuto;	
	4) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	5) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	6) dalla riserva straordinaria;	
	7) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori,	

	formate ai sensi dell'articolo 26;	
	8) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c)	
	ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono es-	
	sere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 25 - (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	
	abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	

	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 35.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-	
	lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'ar-	
	ticolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 23 e, successivamente sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura del 3%;	

	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al precedente articolo 22;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni	
	dei soci finanziatori e le altre destinazioni obbligatorie	
	ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assem-	
	blea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni	
	dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al net-	
	to della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e del-	
	la quota del 30% alla riserva legale venga devoluta al fondo	
	di riserva straordinaria.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	

	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio;	
	2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le	
	linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;	
	3) la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	4) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispon-	
	dere per la loro attività collegiale;	
	5) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sin-	
	dacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da	
	corrispondere loro;	
	6) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	8) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze	
	previste per l'assemblea straordinaria;	
	9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	

	Art. 28 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'o-	
	ra della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori	
	e l'organo di controllo, se nominato.	
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	Art. 29 (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i so-	
	ci, anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioran-	
	za assoluta dei voti esprimibili in assemblea.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presen-	
	te statuto.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in	
	sede di nomina.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un perio-	

	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della loro carica.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio	
	di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori i	
	soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'arti-	
	colo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di preven-	
	zione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non	
	possono essere altresì nominati alla carica di amministrato-	
	ri i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previ-	
	ste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata	
	esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovve-	
	ro di imprese che abbiano operato nel settore economico iden-	
	tico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle so-	
	cietà costituite da un unico socio persona fisica, gli enti	
	con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui al-	
	l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo	
	2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	

	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un Presidente e un Vice Presidente che ne fa le veci in	
	caso di assenza o impedimento.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine	
	del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve	
	essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di	
	controllo, se nominato.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di	
	controllo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di pa-	
	rità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	

	stratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dal-	
	l'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio	
	di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegia-	
	le nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunera-	
	zione della prestazione mutualistica, il ristorno, il confe-	
	rimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'a-	
	zienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e all'organo di controllo se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-	
	ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coopera-	
	tiva e dalle sue controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	

	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co, con particolare riferimento alla sussistenza del requisiti-	
	to della prevalenza mutualistica o alle azioni che si inten-	
	dono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in	
	caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori	
	devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli am-	
	ministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei so-	
	ci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	

	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal-	
	l'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, se nominato.	
	Art. 34 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la	
	Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo co-	
	stituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito	
	Registro dei revisori legali dei conti.	
	Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibi-	
	le.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di con-	
	trollo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	

	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimen-	
	to a società controllate, sull'andamento delle operazioni so-	
	ciali o su determinati affari. Possono scambiare informazio-	
	ni con i corrispondenti organi delle società controllate in	
	merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'anda-	
	mento generale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei con-	
	ti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	e della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualisti-	
	ca.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assem-	
	blee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazio-	
	ne e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di control-	
	lo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupp-	

	sti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'as-	
	semblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme prece-	
	dentemente dettate per il sindaco unico.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei	
	conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, In ca-	
	so di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentra-	
	no i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica	
	fino alla decisione dei soci per l'integrazione del colle-	
	gio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nomina-	
	ti scadono insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-	
	zioni collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti;	
	le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggio-	
	ranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 35 (clausola arbitrale)	

	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal Presidente del Tribunale competente per territo-	
	rio secondo la sede sociale.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzio-	
	ni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimo-	
	nio)	

	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ricorra-	
	no i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codi-	
	ce Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la qua-	
	le, con le maggioranze previste per le modificazioni dello	
	Statuto, decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	
	ne, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli at-	
	ti necessari per la conservazione del valore dell'impresa,	
	ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli	
	rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà de-	
	voluto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente ar-	
	ticolo 26, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del ri-	
	storno;	
	all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi	
	il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisi-	
	bili agli stessi spettante;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperati-	
	ve e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Art.38 (Clausole mutualistiche)	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui	
	all'articolo 2514 del Codice civile, pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	

	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 39 (Organi Collegiali - Norma di rinvio)	
	La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea, consiglio di amministrazione, eventuale Collegio Sindacale) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti del Consiglio di Amministrazione può essere inoltrato in termini più brevi.	
	E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele	

	o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo col-	
	legiale e i principi di buona fede e parità di trattamento;	
	in particolare deve essere consentito:	
	- a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare iden-	
	tità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del-	
	le votazioni;	
	- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti oggetto di verbalizzazione;	
	- agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipa-	
	re alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie	
	al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgi-	
	mento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo	
	ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 40 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di al-	
	tri soggetti interessati alle attività)	
	La Cooperativa, come previsto dalla Legge Regionale dell'Um-	
	bria 11 aprile 2019, n. 2 sulla disciplina delle Cooperative	
	Comunità, stabilirà con un apposito regolamento le modalità	
	di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di	
	referimento interessati alle attività della cooperativa e le	
	modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei sogget-	
	ti appartenenti alla comunità di riferimento interessati al-	

	le attività della cooperativa.	
	I soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interes-	
	sati alle attività della cooperativa possono nominare uno o	
	più membri del consiglio di amministrazione, purché la mag-	
	gioranza degli amministratori sia scelta tra i soci coopera-	
	tori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori per-	
	sone giuridiche."	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale	
	ho dato lettura ai comparenti che lo approvano, dichiarando-	
	lo conforme alla loro volontà.	
	Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte com-	
	pletato a mano da me Notaio, su cinquantasei pagine e parte	
	sin qui della presente cinquantasettesima, di quindici fogli.	
	Viene sottoscritto alle ore diciannove e quaranta minuti.	
	F.to Alessia Angeli	
	F.to Marco Pennacchi	
	F.to Giulia Ferri	
	F.to Paola Bartoli	
	F.to Vittoria Morrichini	
	F.to Niccolò Tiecco Notaio	

48 di 48